

Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT)
ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 come modificato dall'art.14, comma 6-decies del
Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79
emanato con Decreto rettorale n. 2378 del 6 ottobre 2023 - in vigore dal 10 ottobre 2023,
modificato con Decreto rettorale n. 462 del 7 febbraio 2024

TITOLO I – NORME GENERALI
Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione
Articolo 2 – Definizioni
Articolo 3 – Fonti di finanziamento e copertura finanziaria
Articolo 4 – Tipologia di contratto
TITOLO II – PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI IN TENURE TRACK
Articolo 5 – Procedura di attivazione
Articolo 6 – Bando
Articolo 7 – Requisiti per la partecipazione
Articolo 8 – Commissione giudicatrice
Articolo 9 – Lavori della commissione
Articolo 10 – Modalità di selezione
Articolo 11 – Chiamata
TITOLO III – RAPPORTO DI LAVORO E CONTRATTO
Articolo 12 – Natura e stipula del contratto
Articolo 13 – Rapporto di lavoro
Articolo 14 – Trattamento economico, fiscale e previdenziale
Articolo 15 – Incompatibilità
Articolo 16 – Cessazione del rapporto di lavoro
TITOLO IV – PROCEDURA VALUTATIVA PER LA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO
Articolo 17 – Attivazione della procedura valutativa
Articolo 18 – Commissione giudicatrice

Articolo 19 – Lavori della commissione
Articolo 20 – Chiamata
TITOLO V – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE
Articolo 21 – Norme transitorie
Articolo 22 – Entrata in vigore

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, le modalità con cui l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (di seguito anche "Ateneo"), secondo quanto previsto dallo Statuto, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, conferisce contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dall'art. 14, comma 6-*decies* del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
2. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (di seguito: "RTT"), di cui al precedente comma 1, avviene mediante procedure pubbliche selettive.
3. Il reclutamento dei RTT può avvenire anche nell'ambito di specifici e preordinati programmi e/o progetti di ricerca, finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi.

Articolo 2 – Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende:

- con "SSD": il settore scientifico-disciplinare;
- con "SC": il settore concorsuale;
- con "MSC": il macro-settore concorsuale, di cui al Decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;
- con "GSD": il gruppo scientifico-disciplinare di cui all'articolo 14, comma 6-*bis* del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Articolo 3 - Fonti di finanziamento e copertura finanziaria

1. Ogni anno il Consiglio di amministrazione, nel quadro della programmazione dell'Ateneo e tenuto conto dell'accertata disponibilità di risorse, determina il numero di posti di RTT attivabili con contratti ricadenti nella tipologia di cui all'articolo 1, comma 1.

2. L'Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri. L'Ateneo potrà indire procedure pubbliche selettive riservate ai candidati in possesso del suddetto requisito.

3. Per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, l'Ateneo riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui al comma 1 ai soggetti che sono o sono stati nei tre anni antecedenti titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. L'Ateneo potrà indire procedure pubbliche selettive riservate ai candidati in possesso del suddetto requisito.

4. I finanziamenti a copertura dei contratti di cui al presente regolamento devono essere garantiti da almeno una delle seguenti modalità:

- (a) fondi stanziati a bilancio dal Consiglio di amministrazione;
- (b) fondi esterni all'Ateneo, acquisiti mediante apposite convenzioni, stipulate anteriormente all'indizione della procedura pubblica selettiva, con soggetti pubblici o privati tenuti a garantire l'integrale copertura finanziaria della posizione, sia con riferimento al periodo come RTT che successivamente come professore associato, per almeno 15 anni. Nel caso di convenzioni sottoscritte con soggetti privati, ove l'importo sia corrisposto in più rate, l'obbligazione assunta dal finanziatore nei confronti dell'Ateneo dovrà essere garantita da apposita fideiussione bancaria o assicurativa relativa all'importo non corrisposto all'atto della sottoscrizione;
- (c) fondi derivanti da programmi comunitari o di altri organismi internazionali destinati alla ricerca o alla formazione attraverso la ricerca e contratti su fondi di programmi nazionali che prevedano esplicitamente l'attivazione di contratti per RTT.

5. Le modalità di copertura finanziaria di cui al precedente comma 4 trovano applicazione anche per le chiamate effettuate a seguito di scorrimento di graduatorie vigenti, di cui al successivo articolo 10, comma 12. Ove la copertura finanziaria sia garantita da convenzioni o accordi, questi ultimi dovranno essere stipulati prima della delibera di chiamata.

Articolo 4 – Tipologia di contratto

1. I contratti hanno durata complessiva di sei anni e non sono rinnovabili.

2. I contratti possono prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno, sia il regime di impegno a tempo definito.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno, e a 200 ore, per il regime di tempo definito.

TITOLO II – PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI IN TENURE TRACK

Articolo 5 – Procedura di attivazione

1. Le proposte di attivazione di posti di RTT sono formulate dai Dipartimenti.
2. Ciascuna proposta deve contenere:
 - (a) il numero delle posizioni richieste;
 - (b) il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
 - (c) la specificazione del o dei SSD;
 - (d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
 - (e) l'attività di ricerca, gli obiettivi di produttività scientifica e l'attività didattica complessiva che il RTT è tenuto a svolgere;
 - (f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
 - (g) l'indicazione della lingua straniera di cui si richiede la conoscenza, eventualmente anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio;
 - (h) la copertura finanziaria, atta a garantire anche l'eventuale successivo passaggio del RTT nel ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. La proposta di attivazione della procedura deve essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione allargata a tutti i professori, ad esso afferenti, sentito il Dipartimento prevalente se diverso da quello proponente. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
4. Il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico e previa positiva verifica della copertura finanziaria, autorizza l'indizione delle procedure pubbliche selettive di reclutamento dei RTT, tenuto conto della programmazione dell'Ateneo anche alla luce dell'articolo 3, comma 1) del presente Regolamento e della proposta formulata dai Dipartimenti.

Articolo 6 - Bando

1. Il bando di indizione della procedura pubblica selettiva deve contenere le seguenti indicazioni:
 - (a) il numero dei posti per i quali viene attivata la procedura;
 - (b) il Dipartimento proponente e di afferenza;

- (c) il regime di impegno (a tempo pieno o definito);
- (d) la specificazione del o dei SSD;
- (e) i requisiti per la partecipazione;
- (f) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione e la trasmissione telematica, entro il termine indicato, delle candidature nonché dei titoli e delle pubblicazioni;
- (g) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- (h) le informazioni dettagliate sull'attività di ricerca, gli obiettivi di produttività scientifica e l'attività didattica complessiva che il RTT è tenuto a svolgere, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
- (i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici, come indicato dal Dipartimento proponente;
- (j) la specificazione della lingua straniera oggetto dell'accertamento delle competenze linguistiche;
- (k) la modalità di selezione;
- (l) l'indicazione se la procedura è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del presente regolamento.

2. Il bando di indizione della procedura pubblica selettiva è emanato con decreto rettorale ed il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale – Concorsi ed esami.

3. Il bando è altresì pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sull'apposito portale dell'Unione Europea.

4. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura pubblica selettiva cui si riferisce il bando, di durata non inferiore a 30 giorni, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – Concorsi ed esami.

Articolo 7 – Requisiti per la partecipazione

1. Alle procedure pubbliche selettive per il reclutamento di RTT sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di scuola di specializzazione medica. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2. I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero sono tenuti ad allegare all'istanza di partecipazione copia del provvedimento relativo all'avvenuto riconoscimento legale del titolo posseduto con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano, rilasciato dalle competenti autorità secondo la normativa vigente oppure copia della ricevuta di avvenuta consegna della richiesta di riconoscimento legale, fermo restando l'obbligo di presentare il suddetto provvedimento ai fini della

stipulazione del contratto di cui al successivo articolo 12. Non sono utili allo scopo le sole “Dichiarazioni di Valore” del titolo.

3. Non sono ammessi a partecipare alle procedure pubbliche selettive per il reclutamento di RTT:

- i soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore di prima o di seconda fascia o quali ricercatori (ruolo ad esaurimento), ancorché cessati dal servizio;
- coloro che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all’articolo 1 del presente regolamento;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone l’attivazione della procedura, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

Articolo 8 – Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il reclutamento dei RTT è nominata con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento che ha richiesto l’attivazione della procedura.

2. La commissione è costituita, garantendo - per quanto possibile - l’equilibrata rappresentanza di genere, da tre componenti, in maggioranza appartenenti ad altri Atenei, anche stranieri, o ad istituzioni di ricerca, tutti nel ruolo di professori ordinari oppure dei quali almeno due nel ruolo di professori ordinari e uno nel ruolo di professore associato, tutti inquadrati nel SSD o nei SSD oggetto della procedura, ovvero, in subordine e in caso di impossibilità comprovata, appartenenti al MSC nel quale sia ricompreso il o i SSD oggetto della procedura.

3. Il Consiglio di Dipartimento che ha proposto il bando, nella composizione ristretta a professori ordinari e associati, designa un componente della commissione e indica quattro nominativi tra i quali saranno sorteggiati i restanti due componenti. In specie:

- ove il componente designato dal Consiglio di Dipartimento sia un professore associato, la lista dei componenti sorteggiabili sarà costituita da quattro nominativi nel ruolo di professore ordinario;
- ove il componente designato dal Consiglio di Dipartimento sia un professore ordinario, la lista dei componenti sorteggiabili potrà essere costituita da quattro nominativi nel ruolo di professore ordinario oppure da tre nominativi nel ruolo di professore ordinario e un nominativo nel ruolo di professore associato.

La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. I componenti della commissione giudicatrice devono autocertificare il possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, punto 2. Le certificazioni sono acquisite dal Consiglio di Dipartimento che ne fa menzione nella delibera di proposta di nomina della commissione.

5. Non possono far parte della commissione giudicatrice coloro i quali abbiano riportato una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6. I componenti della commissione, provenienti da istituzioni di ricerca o da atenei stranieri, devono essere in possesso di competenze specifiche nel o nei SSD oggetto della procedura. Il Consiglio di Dipartimento proponente attesta la corrispondenza della qualifica dei soggetti stranieri al titolo italiano, sulla base del decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662 e ss.mm.ii., nonché la riconducibilità dell'attività dei componenti stranieri al o ai SSD oggetto della procedura.

7. Per la costituzione della commissione giudicatrice si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

8. Il decreto rettorale di nomina della commissione è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

9. Eventuali istanze di riconsiliazione dei commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di otto giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione sul sito istituzionale dell'Ateneo. Qualora la causa di riconsiliazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della seduta di insediamento della commissione, il termine sopra previsto decorre dall'insorgenza della causa di riconsiliazione.

Articolo 9 – Lavori della commissione

1. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La commissione può operare, collegialmente, anche con l'uso di strumenti telematici.

3. I lavori della commissione non possono protrarsi per più di tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina sul sito istituzionale dell'Ateneo.

4. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori su istanza del Presidente della commissione per comprovati motivi da quest'ultimo segnalati ovvero d'ufficio, ove, a seguito di apposita istruttoria, siano state riscontrate oggettive situazioni che hanno impedito la conclusione tempestiva dei lavori.

5. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, anche a seguito di proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, ove individuabili, o dell'intera commissione, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4.

6. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

7. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione da parte del Rettore.

Articolo 10 – Modalità di selezione

1. La commissione giudicatrice effettua la valutazione dei candidati in conformità e secondo i criteri definiti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal Decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, definiti applicabili dalla commissione giudicatrice.
2. La commissione, nella riunione di insediamento:
 - (a) individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante;
 - (b) definisce i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum, dell'attività didattica, della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, definiti con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 25 maggio 2011, n. 243, nonché i criteri per l'attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna pubblicazione, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - per i titoli ed il curriculum - fino ad un massimo di 40 punti;
 - per le pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di punti 50;
 - per la consistenza complessiva della produzione scientifica di ogni candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali: fino a un massimo di 10 punti.
 - (c) determina le modalità della discussione pubblica e dell'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta di cui al successivo comma 7.
3. I criteri di valutazione definiti dalla commissione giudicatrice, unitamente al verbale della relativa riunione, sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.
4. Trascorsi sette giorni dall'avvenuta pubblicizzazione dei criteri di valutazione, la commissione giudicatrice può intraprendere la fase valutativa della procedura pubblica selettiva.
5. Nella seconda riunione, la commissione:
 - (a) procede alla verifica delle incompatibilità con i candidati, secondo la normativa vigente;
 - (b) formula in sede preliminare un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica di ciascun candidato, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei criteri e dei parametri di cui al precedente, comma 2, lettera b);
 - (c) ove il numero dei candidati sia superiore a sei, a seguito della valutazione preliminare, di cui alla precedente lettera, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
6. Ove il numero dei candidati sia pari o inferiore a sei, tutti i candidati sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni.

7. La discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e l'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta si svolgono contestualmente.
8. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta.
9. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, la data di svolgimento della discussione pubblica e dell'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera sono resi noti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ateneo nel rispetto del termine di preavviso previsto per legge. Tale avviso ha valore di notifica e convocazione ufficiale a tutti gli effetti.
10. A seguito della discussione pubblica di cui al precedente comma 7, la commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione secondo i criteri e i parametri definiti nella riunione di insediamento e debitamente pubblicizzati.
11. Il giudizio finale è considerato positivo se il candidato consegue un punteggio complessivo non inferiore a 70 su 100.
12. In caso di più candidati selezionati con giudizio finale positivo, la commissione individua il candidato vincitore, in base al punteggio conseguito e colloca gli altri in ordine di merito, formulando apposita graduatoria.
13. Gli atti della commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale dei lavori svolti, sono approvati con decreto rettorale.
14. La relazione finale dei lavori, nonché il decreto Rettorale di approvazione degli atti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo e trasmessi al Dipartimento proponente ai fini degli adempimenti di competenza.
15. La graduatoria di cui al precedente comma 12 rimane valida per dodici mesi dalla data di approvazione degli atti, ai fini delle successive proposte di chiamata da parte del Dipartimento proponente o anche dei Dipartimenti interessati, formulabili tassativamente nelle seguenti ipotesi:
- rinuncia alla chiamata da parte del candidato vincitore o dell'idoneo chiamato dal Consiglio di Dipartimento a ricoprire il posto a seguito di scorrimento della graduatoria;
 - mancata assunzione in servizio del candidato dichiarato vincitore, nei termini stabiliti;
 - recesso dal contratto, durante i tre mesi di prova, di cui all'articolo 13, comma 5 del presente regolamento;
 - dimissioni intervenute successivamente alla data di presa di servizio e comunque entro undici mesi dalla stessa;
 - impossibilità di procedere alla chiamata del candidato vincitore per difetto dei requisiti, dichiarati nella domanda di partecipazione, quali ad esempio il mancato conseguimento del provvedimento di riconoscimento legale del titolo accademico straniero, ovvero in presenza di parere sfavorevole,

emesso dal Ministero dell'Università e Ricerca ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale n. 662 del 2016, relativamente alla corrispondenza accademica delle attività svolte all'estero, oggetto di valutazione al fine della ammissibilità del candidato alla procedura pubblica selettiva.

Articolo 11 – Chiamata

1. La proposta di chiamata è formulata in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto di Ateneo, nonché dall'articolo 24, comma 2, lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto rettorale di approvazione degli atti il Consiglio di Dipartimento interessato in composizione ristretta ai professori ordinari e associati, propone al Rettore la chiamata del vincitore, con specificazione del SSD di afferenza. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Il Consiglio di amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro.
4. Il contratto di lavoro subordinato per RTT deve essere stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura pubblica selettiva, da individuarsi nella delibera di approvazione della chiamata da parte del Consiglio di amministrazione. In caso di mancata stipulazione del contratto entro il suddetto termine, per i tre anni successivi non potranno essere bandite nuove procedure di selezione per il medesimo SSD in relazione al dipartimento interessato.
5. Nei casi previsti dall'articolo 10, comma 15, il Consiglio di Dipartimento interessato può formulare, con le modalità previste al precedente comma 1, una nuova chiamata, che deve perfezionarsi entro dodici mesi dall'emanazione del decreto rettorale di approvazione degli atti. In caso di mancata stipula del contratto, per cause imputabili all'Ateneo, per i tre anni successivi l'Ateneo non potrà indire nuove procedure pubbliche selettive per il medesimo settore scientifico-disciplinare in relazione al Dipartimento interessato.

TITOLO III – RAPPORTO DI LAVORO E CONTRATTO

Articolo 12 – Natura e stipula del contratto

1. Il contratto di diritto privato, che si instaura con il ricercatore, è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - (a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - (b) il Dipartimento di afferenza;
 - (c) il regime di impegno a cui è assoggettato il ricercatore;
 - (d) l'indicazione delle attività da svolgere in conformità a quanto previsto all'articolo 6 del presente regolamento;
 - (e) l'indicazione del trattamento economico complessivo, nonché del corrispondente trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale;
 - (f) l'indicazione del periodo di prova della durata di 3 mesi;

(g) le cause di risoluzione del contratto.

2. La titolarità dei contratti non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma l'espletamento dei medesimi costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Articolo 13 – Rapporto di lavoro

1. Il RTT svolge i seguenti compiti:

- attività di ricerca scientifica nell'ambito del SSD che ne identifica il profilo;
- attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti organi;
- partecipazione alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Ateneo, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
- attività di tutorato e di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
- assunzione eventuale di funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
- partecipazione alle attività del Dipartimento, ai Consigli di corso di studio e alle riunioni delle commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nei regolamenti d'Ateneo vigenti.

2. L'impegno annuo complessivo del RTT è stimato in 1500 ore, per il regime di impegno a tempo pieno, e in 750 ore, per il regime di impegno a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno, e a 200 ore, per il regime di tempo definito.

3. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni.

4. Il RTT è tenuto a presentare una relazione annuale sull'attività di ricerca, di didattica e gestionale svolta, che vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento di appartenenza.

5. Il periodo di prova della durata di 3 mesi e la valutazione dello stesso compete al Dipartimento di appartenenza.

6. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

7. I RTT possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Dipartimento di appartenenza che ne deve garantire la relativa sostenibilità finanziaria in caso di passaggio dal tempo definito al tempo pieno. La richiesta di variazione ha effetto trascorso un anno dalla stipula del contratto e deve essere inviata al Rettore almeno sei mesi prima della corrispondente decorrenza. Il RTT è tenuto a mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno.

8. Il RTT è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. a carico dell'Ateneo.

9. Ai RTT si applicano le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

10. Ai RTT a tempo determinato si applica quanto disposto dal Decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 330 in tema di mobilità temporanea.

Articolo 14 – Trattamento economico, fiscale e previdenziale

1. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai RTT è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino al 5 per cento, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione, salvo diversa previsione normativa.

2. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

3. Ai RTT a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

4. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti di lavoro dipendente.

Articolo 15 – Incompatibilità e aspettativa

1. I contratti di lavoro subordinato di cui al presente regolamento sono incompatibili:

- (a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, nei casi in cui sia consentito dagli ordinamenti di appartenenza, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a domanda, sono collocati in aspettativa senza assegni né contributi previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo;
- (b) con la titolarità di assegni di ricerca/contratti di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- (c) con borse di dottorato, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere;
- (d) con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Ai RTT si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11 e 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

3. Ai RTT in regime di impegno a tempo pieno è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge, sulla base della disciplina anche regolamentare prevista, previo parere vincolante del Consiglio di Dipartimento di afferenza.

4. I RTT in regime di impegno a tempo definito possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuativa, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo.

5. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente Regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
6. Il RTT non ha diritto ad aspettativa o a congedo se non nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo, per le incompatibilità, le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi e l'aspettativa si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 16 – Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione del rapporto, ovvero per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare.
4. In caso di recesso, il RTT è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al RTT un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

TITOLO IV – PROCEDURA VALUTATIVA PER LA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO

Articolo 17 – Attivazione della procedura valutativa

1. Nei limiti delle risorse di programmazione e assunzionali disponibili, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Ateneo valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il RTT interessato, in possesso dei requisiti, che intende essere valutato ai fini della chiamata a professore di seconda fascia, è tenuto a presentare apposita istanza al Rettore e al Dipartimento di afferenza. Gli interessati devono allegare all'istanza una relazione sulle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, nonché gestionali svolte nel periodo di servizio, il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche prodotte nel periodo di servizio ritenute rilevanti ai fini della valutazione.
3. Non possono presentare istanza di valutazione coloro i quali, al momento della presentazione della stessa, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al

Dipartimento che effettua la chiamata, con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

4. Ricevuta l'istanza da parte del RTT e verificata la sussistenza dei requisiti, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta a professori ordinari e associati, delibera in merito alla relazione sull'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti e gestionali svolte nel periodo di servizio dal RTT, e, anche nella medesima seduta, formula la proposta di attivazione della procedura valutativa per il SSD di afferenza del RTT. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

5. Nella delibera di proposta di attivazione il Dipartimento è tenuto a garantire la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della valutazione.

6. La proposta di attivazione della procedura valutativa, formulata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del RTT, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.

Articolo 18 – Commissione giudicatrice

1. Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione dell'attivazione della procedura valutativa, il Consiglio di Dipartimento proponente, nella composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia, formula la proposta di nomina della commissione giudicatrice. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. La commissione giudicatrice è composta da tre professori ordinari, per la maggioranza esterni all'Ateneo, inquadrati nel SSD di afferenza del ricercatore soggetto a valutazione, ovvero, in subordine e in caso di impossibilità comprovata, appartenenti al MSC nel quale sia ricompreso il settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura, nel rispetto, ove possibile, della parità di genere.

3. I componenti della commissione giudicatrice devono autocertificare il possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, punto 2. Tali certificazioni sono acquisite dal Consiglio di Dipartimento che ne fa menzione nella delibera di proposta di nomina della commissione.

4. Non possono far parte della commissione giudicatrice i professori che siano stati componenti della commissione giudicatrice relativa alla procedura all'esito della quale l'istante è stato chiamato quale RTT.

5. Non possono essere componenti della commissione coloro i quali abbiano riportato una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6. Per la costituzione della commissione giudicatrice si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

7. La commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale.

8. Il decreto rettorale di nomina della commissione è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

9. Eventuali istanze di riconsuazione dei commissari possono essere presentate al Rettore nel termine di cinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione sul sito istituzionale dell'Ateneo. Qualora la causa di riconsuazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della seduta di insediamento della commissione, il termine sopra previsto decorre dall'insorgenza della causa di riconsuazione.

Articolo 19 – Lavori della commissione

1. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La commissione può operare, collegialmente, anche con l'uso di strumenti telematici.
3. I lavori della commissione non possono protrarsi per più di due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina sul sito istituzionale dell'Ateneo.
4. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione dei lavori su istanza del Presidente della commissione per comprovati motivi da quest'ultimo segnalati ovvero d'ufficio, ove, a seguito di apposita istruttoria, siano state riscontrate oggettive situazioni che hanno impedito la conclusione tempestiva dei lavori.
5. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, anche a seguito di proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, ove individuabili, o dell'intera commissione, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4.
6. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
7. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione da parte del Rettore.
8. La commissione, nella riunione di insediamento, che deve svolgersi (anche in via telematica) entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina:
 - (a) individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante;
 - (b) definisce i criteri di valutazione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale per la valutazione, nell'ambito dei criteri previsti dal Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344.
9. I criteri di valutazione definiti dalla commissione giudicatrice, unitamente al verbale della relativa riunione, sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.
10. Trascorsi tre giorni dall'avvenuta pubblicizzazione dei criteri di valutazione, la commissione giudicatrice può intraprendere la fase valutativa della procedura.

11. La commissione giudicatrice effettua la valutazione del candidato mediante l'espressione di un motivato giudizio analitico relativamente al curriculum, alla produzione scientifica ed all'insieme delle attività svolte dal candidato, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché gestionali nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti nella riunione di insediamento. La valutazione viene condotta dalla commissione sulla base della relazione di cui al precedente comma 2, seconda parte, dell'ulteriore documentazione fatta pervenire dal ricercatore TT interessato e della prova didattica di cui al successivo comma.
12. La valutazione del candidato prevede obbligatoriamente lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del SSD oggetto del bando, avente ad oggetto un argomento su cui sviluppare la lezione a scelta del candidato tra tre differenti argomenti, predeterminati dalla commissione giudicatrice e comunicati al RTT con un anticipo di almeno 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova didattica.
13. La data di svolgimento della prova didattica è resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ateneo nel rispetto del termine di preavviso previsto per legge. Tale avviso ha valore di notifica e convocazione ufficiale a tutti gli effetti.
14. Al termine della prova didattica la commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.
15. Al termine delle operazioni di valutazione la commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, si esprimerà sull'idoneità o sull'inidoneità del candidato all'inquadramento nel ruolo nel professore associato.
16. Gli atti della commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale dei lavori svolti, sono approvati con decreto rettorale.
17. La relazione finale dei lavori, nonché il decreto rettorale di approvazione degli atti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo e trasmessi al Dipartimento proponente ai fini degli adempimenti di competenza.
18. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può presentare una nuova istanza di valutazione non prima che sia trascorso un anno dalla precedente istanza.

Articolo 20 – Chiamata

1. In caso di esito positivo della valutazione, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto rettorale di approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia, formula la proposta di chiamata del candidato nel ruolo dei professori di seconda fascia. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. Il Consiglio di amministrazione approva la proposta di chiamata e stabilisce la data della presa di servizio nel ruolo di professore di seconda fascia compatibilmente con le risorse previste a bilancio.

3. A far tempo dal passaggio del RTT al ruolo di professore associato, non sarà possibile, per il medesimo, per il triennio successivo presentare istanza di mobilità a un Dipartimento differente da quello di afferenza al momento di presentazione della domanda di valutazione.

4. Fino al 29 giugno 2025 su richiesta del RTT è riconosciuto ai fini dell'inquadramento:

- un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tal caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio quale RTT;
- un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

TITOLO V – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 21 – Norme transitorie

1. Il “*Regolamento per la disciplina delle modalità di selezione e dello svolgimento delle attività dei ricercatori con contratto a tempo determinato ex art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240*”, emanato con Decreto rettorale n. 1762 del 2 agosto 2016 e successivamente modificato, continua ad applicarsi:

- alle procedure pubbliche selettive per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 indette prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36*”;
- alle procedure pubbliche selettive per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indette nei 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36*”, in attuazione delle misure del PNRR e del PNR 2021-2127;
- alle procedure pubbliche selettive per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 indette entro i 12 mesi dall'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36*”.

2. Le disposizioni di cui al Titolo III del “*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia*”, emanato con Decreto rettorale n. 229 del 30 gennaio 2019 e successivamente modificato continuano ad applicarsi alle richieste di valutazione dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ai fini dell'inquadramento a professore associato.

3. Nelle more dell'emanazione del Decreto ministeriale relativo ai gruppi scientifico-disciplinari i bandi di indizione delle procedure pubbliche selettive selezione riporteranno i settori concorsuali.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.

Articolo 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.